



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO GUICCLARDINI
Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado
via Reginaldo Giuliani, n. 180 - 50141 Firenze

Tel. 055 411738 - fax: 055 417086 - e-mail FIIC85800C@istruzione.it - C. F.94202740489

Peo: FIIC85800C@istruzione.it – Pec: FIIC85800C@pec.istruzione.it - sito web: icguicciardini.edu.it

Circolare n.7

Firenze, 06/09/2024

Ai genitori degli alunni

A tutti i docenti

Al Personale ATA

Agli Atti

Al sito web

Oggetto: disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione (decreto Caivano).

Con la presente si comunica che il DL 123/2023 convertito in legge n.159 del 13 novembre 2023, concernente “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”, ha introdotto diverse novità concernenti l’obbligo di istruzione.

L’art. 12 del c.d. decreto Caivano, “Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo di istruzione”, sostituisce l’art. 114 del D.lgs. 297/199 (il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione), relativo alla “Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione”.

Al fine di garantire l’obbligo d’istruzione, c. 622 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), la recente norma prevede:

- che il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST), qualora attiva, individua i minori non in regola con l’obbligo scolastico e ammonisce senza ritardo il responsabile dell’adempimento, genitori/tutori dell’alunno/a, invitandoli ad ottemperare alla legge;
- che nelle more dell’attivazione dell’ANIST, saranno i Dirigenti scolastici a trasmettere al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche;
- il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando i casi di assenze per un numero superiore ai quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- nel caso in cui l’alunno/a non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il Dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPrensIVO GUICCLARDINI
Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado
via Reginaldo Giuliani, n. 180 - 50141 Firenze

Tel. 055 411738 - fax: 055 417086 - e-mail FIIC85800C@istruzione.it - C. F.94202740489

Peo: FIIC85800C@istruzione.it – Pec: FIIC85800C@pec.istruzione.it - sito web: icguicciardini.edu.it

Reclusione fino a due anni per l'inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori.

L'ulteriore misura adottata con il DL 123/2023, convertito in legge n.159/2023, è l'introduzione *nel Codice penale dell'art. 570-ter concernente l'inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.*

Secondo la norma in vigore *“il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114 del TU delle istituzioni scolastiche del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o la mancata frequenza entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni”.*

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria VECCHIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

Normativa di riferimento-disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione

DL 123/2023 conv. in L. 159/2023: Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale [c.d. decreto Caivano]

Art. 12: Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione

01. L'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

Art. 114: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione

1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

3. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.

4. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO GUICCIARDINI
Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado
via Reginaldo Giuliani, n. 180 - 50141 Firenze

Tel. 055 411738 - fax: 055 417086 - e-mail FIIC85800C@istruzione.it - C. F.94202740489

Peo: FIIC85800C@istruzione.it – Pec: FIIC85800C@pec.istruzione.it - sito web: icguicciardini.edu.it

In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

4 In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale [con la denuncia] se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4. [...]

1. Dopo l'articolo 570-bis del codice penale è inserito il seguente:

Art. 570-ter. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.